

Investire in beni strumentali conviene sempre di più

Data Articolo: 31 Luglio 2014

Autore Articolo: Massimo D'Amico

Possono beneficiare di un **credito d'imposta** i soggetti titolari di reddito d'impresa che acquistano **beni strumentali nuovi** destinati a strutture produttive situate nel territorio dello Stato, a patto che gli acquisti siano effettuati nel periodo che va dal 25 giugno 2014 al 30 giugno 2015. A stabilirlo è l'art. 18, comma 1 del D.L. n. 91 del 24 giugno 2014. Vediamo in dettaglio come fruire di tale agevolazione.

Il decreto stabilisce che:

- l'agevolazione è riconosciuta per gli investimenti di **importo unitario superiore a 10.000 euro**;
- sono agevolabili gli investimenti effettuati in **beni strumentali nuovi inclusi nella divisione 28 della Tabella Ateco 2007** di cui al Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 16.11.2007 (G.U. 21.12.2007, n. 296), con esclusione dei beni immateriali e dei beni immobili. Trattasi, in generale di **investimenti in macchinari e attrezzature**.

Rimangono quindi esclusi dall'agevolazione in esame gli investimenti effettuati per l'acquisto di **beni usati**.

Il credito d'imposta deve essere calcolato applicando la percentuale del **15 per cento** all'ammontare delle spese sostenute in eccedenza rispetto alla **media** degli investimenti in beni strumentali nuovi compresi nella suddetta Tabella, realizzati nei **5 periodi d'imposta precedenti** a quello di entrata in vigore del decreto, con possibilità di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Tuttavia, per le **imprese che hanno iniziato l'attività prima del quinto anno**, come sopra descritto, la media è quella che risulta dagli investimenti realizzati nei periodi d'imposta precedenti al 2014, con facoltà di escludere dal calcolo della media il periodo in cui l'investimento è stato maggiore.

Per le **imprese costituite dopo il 25 giugno 2014** (data di entrata in vigore del decreto legge) il credito d'imposta si applica con riguardo al valore complessivo degli investimenti effettuati in ciascun periodo d'imposta.

Con particolare riferimento alle **modalità** con le quali le imprese potranno **beneficiare dell'agevolazione**, il comma 4 dell'art. 18 del citato D.L. n. 91 del 2014 stabilisce che il credito d'imposta debba essere utilizzato in **3 quote annuali** di pari importo e che debba essere necessariamente indicato nella **dichiarazione dei redditi** riguardante il periodo d'imposta in cui è riconosciuto e in quelle relative ai periodi d'imposta nei quali il credito è utilizzato.

Tale credito non potrà essere richiesto a rimborso e, pertanto, potrà essere **utilizzato esclusivamente in compensazione** tramite il **Mod. F24**, senza applicazione dei limiti previsti dall'art. 1, co. 53, L. n. 244 del 24 dicembre 2007.

Il decreto, inoltre, prevede che la prima quota può essere utilizzata a decorrere dal 1° gennaio del secondo periodo d'imposta successivo a quello in cui è stato effettuato l'investimento. Pertanto, se l'acquisto dei beni strumentali è effettuato nel corso del 2014, la prima quota potrà essere utilizzata a decorrere dal 1° gennaio 2016.

Le disposizioni normative hanno, altresì, precisato che il **credito d'imposta** non concorre alla formazione **né del reddito d'impresa né della base imponibile Irpef o IRES, né della base imponibile ai fini Irap** sebbene, come sopra ricordato, debba essere indicato nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d'imposta in cui è riconosciuto e in quelle relative ai periodi d'imposta nei quali è utilizzato.

Il credito d'imposta può essere **revocato** se:

- l'imprenditore cede a terzi o destina i beni oggetto degli investimenti a finalità estranee all'esercizio di impresa prima del secondo periodo d'imposta successivo all'acquisto;
- i beni oggetto degli investimenti sono trasferiti in strutture produttive situate al di fuori dello Stato, anche se appartenenti al beneficiario dell'agevolazione. Si precisa, però, che il trasferimento dei beni è precluso entro il termine previsto per l'accertamento, e cioè entro il 31 dicembre del quarto anno successivo a quello di presentazione della dichiarazione.

Nei casi sopra descritti, se viene accertata un'**indebita fruizione** del credito in esame, anche se parziale, l'Amministrazione Finanziaria provvederà al **recupero del credito**, maggiorato degli interessi e delle relative sanzioni.

Massimo D'Amico – Centro Studi CGN